

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **70**

OGGETTO

Determinazione per l'anno 2015 delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili – TASI -.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 20:30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	BRICHETTO CLARA	X	
3	CASANOVA CLAUDIO	X	
4	GUZZI ANDREA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	OPERTO LORENZO	X	
7	COLOMBO SERGIO	X	
8	BADANO SARA	X	
9	ROTELLI DEBORAH	X	
10	MONTANARO FRANCESCO	X	
11	ROSA MARILENA	X	
12	LENA FABRIZIO		X
13	FERRARI BARUSSO GIOVANNI	X	
14	GEREMIA MARINELLA	X	
15	VIASSOLO NICOLA	X	
16	SIMONETTI SIMONA	X	
17	BADANO DAVIDE	X	

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio Comunale: Marinella Orso

Assiste il Segretario Generale : Dott.ssa Rosa Puglia.

Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

N. 70

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2015 delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili – TASI -.

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 04/06/2015 con la quale sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili – TASI – relative all'anno 2015 da proporre al Consiglio Comunale;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale è composta: dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale; dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art.1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), con le modifiche apportate all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, ha confermato anche per l'anno 2015 l'applicazione della TASI, con conferma della leva fiscale già prevista per l'anno 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/08/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTI i commi da 669 a 702 della succitata Legge 147/2013 recanti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATI, in particolare, i commi da 676 a 678, dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, laddove stabiliscono quanto segue:

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, con facoltà per il comune di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili (6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 10,6 per mille per gli altri immobili);
- per le annualità 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere l'1 per mille;

DATO ATTO che per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 679, della Legge 190/2014, all'art. 1, comma 677 della Legge 27/12/2013, n.147, anche per l'anno 2015 è possibile superare i limiti stabiliti per le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del DL 6/12/2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato DL 201/2011;

RICHIAMATI l'art. 1, commi 707 e 708, della Legge 147/2013 e l'art. 9 bis del DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014 n. 80, in merito alle esclusioni dall'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214;

ATTESO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e consentire il mantenimento dei servizi resi dal comune, si ritiene opportuno confermare la tassazione TASI già prevista per l'anno 2014, limitandola alle sole fattispecie per le quali è stata disposta l'esclusione dall'IMU dalla soprarichiamata normativa (abitazioni principali e relative pertinenze nonché immobili assimilati per legge o per regolamento all'abitazione principale);

RITENUTO di avvalersi, anche per l'anno 2015, della facoltà prevista dall'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013, di superare i limiti stabiliti per le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8, al fine di finanziare e mantenere le stesse detrazioni già previste per l'anno 2014 per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del DL 201/2011;

ACCERTATO che, in base alle riscossioni relative all'anno 2014 ed alle stime predisposte dall'ufficio tributi, il gettito TASI atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ad euro 1.250.000,00 e può essere ottenuto applicando le seguenti misure:

- 1) aliquota TASI del 3,3 per mille per tutte le abitazioni principali, (escluse quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011 convertito con modifiche nella Legge 214/2011, nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU (con esclusione di quelle accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- 2) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, richiamandosi per la definizione l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 201/2011 convertito con modifiche nella Legge 214/2011, nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) detrazione di euro 100,00, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'abitazione principale, purché non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, per legge e/o regolamento, non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad

abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 4) ulteriore detrazione di euro 30,00 annui per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9), fino al compimento del 26° anno di età. L'importo massimo della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare euro 150,00. Nel caso di raggiungimento del 26° anno di età nel corso dell'anno d'imposta, la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto al beneficio;
- 5) detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio non autosufficiente con disabilità grave, così come individuato ai sensi della Legge 104 del 1992;
- 6) aliquota Tasi zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze;

RITENUTO che le detrazioni TASI applicate per l'abitazione principale non vengano estese all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), stante la riduzione di due terzi dell'imposta TASI dovuta dagli stessi e spettante in forza dell'articolo 9 bis, comma 2, del DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014 n. 80;

DATO ATTO che attraverso l'applicazione del il tributo per i servizi indivisibili (Tasi), il gettito previsto di 1.250.000,00 euro sarà rivolto alla copertura parziale, pari al 58,40 %, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

Servizi individuati	Costi in €
Amministrazione e funzionamento attività collegate ordine pubblico e sicurezza	1.028.663,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.400,00
Viabilità ed infrastrutture stradali, pubblica illuminazione	798.121,10
Sistema di protezione civile	70.800,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	215.500,00
Totale Costi previsti nel 2015 per i servizi indivisibili	2.140.484,10
Totale entrate previste nel 2015 per TASI	1.250.000,00
% copertura costi servizi indivisibili/ TASI	58,40%

RICHIAMATO il comma 681 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone, qualora l'unità immobiliare risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, che quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria; in tal caso l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, determinato sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del possessore e/o del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

TENUTO CONTO delle aliquote IMU per l'anno 2015, in corso di approvazione da parte del Consiglio comunale e dato atto che sono rispettati i vincoli posti dall'art. 1, comma 677, della Legge 27/12/2013 n. 147;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibere anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote, si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 il quale dispone che "Il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del DL 201/2011, convertito con modifiche nella Legge 214/2011, il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 4, comma 12 quater, del DL 24/04/2014 n. 66, convertito nella Legge 89/2014, che dispone che la delibera di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- il Decreto Ministero Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 20/05/2015 n. 115, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data 29/06/2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto dei Consiglieri Badano D. (contrario), Geremia (contrario) e Simonetti (contrario);

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti astenuti n. 1 (Lorenzo OPERTO), con voti contrari n. 5 (Giovanni FERRARI BARUSSO, Nicola VIASSOLO, Marinella GEREMIA, Simona SIMONETTI e Davide BADANO), n. 10 voti favorevoli essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Descrizione	Aliquota	Detrazione
<p>Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze</p> <p>Immobili assimilati all'abitazione principale, accatastati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze e precisamente:</p> <p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;</p> <p>c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>e) unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;</p>	<p>3,3 ‰</p>	<p>€100,00 + € 30,00 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni fino ad un massimo di euro 150,00</p>
<p>Una ed una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (L'imposta è applicata in misura ridotta di due terzi)</p>	<p>3,3 ‰</p>	<p>0,0</p>
<p>Abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;</p> <p>Immobili assimilati all'abitazione principale, accatastati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e precisamente:</p> <p>a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;</p>	<p>2,5 ‰</p>	<p>0,0</p>

<p>c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>d) unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>e) una ed una sola unità immobiliare accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (L'imposta è applicata in misura ridotta di due terzi);</p> <p>f) unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;</p>		
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	0,0 %	0,0

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 del DL 28/03/2014 n. 47 convertito nella Legge 23/05/2014 n.80, l'imposta TASI relativa all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), si applica in misura ridotta di due terzi. Il soggetto passivo deve presentare, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune.
4. Di confermare la detrazione di euro 100,00, fino alla concorrenza del suo ammontare, esclusivamente per le abitazioni principali accatastata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e relative pertinenze, nonché alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, così come riportate nel prospetto di cui al precedente punto 1., purché appartenenti alle stesse categorie catastali. La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il

quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. Di confermare l'ulteriore detrazione di euro 30,00 annui per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9), fino al compimento del 26° anno di età. L'importo massimo della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare euro 150,00. Nel caso di raggiungimento del 26° anno di età nel corso dell'anno d'imposta, la detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si ha diritto al beneficio.
6. Di confermare la detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio non autosufficiente con disabilità grave, così come individuato ai sensi della Legge 104 del 1992. Per usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve presentare, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune. Restano valide le autocertificazioni già presentate per l'annualità 2014 a condizione che non siano intervenute variazioni.
7. Di stabilire che la detrazione di euro 100,00, l'ulteriore detrazione di euro 30,00 annui per i figli, nonché la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta per presenza nel nucleo familiare di figlio con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992, così previste ai punti precedenti, non siano applicate alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
8. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, determinato sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del possessore e/o titolare del diritto reale sull'immobile, mentre quest'ultimo paga la restante parte del 80%.
9. Di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI.
10. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del DL 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma, e di procedere alla pubblicazione della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
11. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Puglia

Il Presidente
F.to Sara Badano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

ELENCO ALLEGATI:
Parere di regolarità contabile